

SCUOLA «REGINA PACIS»

ASSOCIAZIONE DI GENITORI

ATTO NOTAIO COSTITUTIVO GIORGIO GALLO REP. N. DI 3930THIENE

Sede: Via Palladio, 151 - NOVOLEDO.
36030 VILLAVERLA (VI) Tel. (0445) 855507
C.F. 8400671 0242



STATUTO

Scuola
«REGINA PACIS »

Via Palladio, 159 • NOVOLEDO
36030 VILLAVERLA
Fax e Tel 0445 855507 - C.F. 84006710242

ART. 1) E' costituita l'Associazione denominata

SCUOLA "REGINA PACIS"

Alla quale possono appartenere, in qualità di associati effettivi, con diritto di voto e diritto di accedere alle cariche sociali, i genitori residenti in Villaverla aventi bambini in età prescolare e scolare. Possono inoltre essere associati effettivi, con diritto di accedere alle cariche sociali, previa autorizzazione del "Comitato di Gestione", genitori con figli residenti nel Comune di Villaverla, di Caldogno e/o di altri comuni limitrofi al Comune di Villaverla; inoltre l'associazione aderisce alla F.I.S.M. (Federazione Italiana Scuole Materne).-

ART. 2) Sono associati affiliati, senza diritto di voto, ma con possibilità di essere eletti alle cariche sociali, le persone, anche non appartenenti alla categoria di cui all'art. 1, nonché gli enti pubblici o privati che aderiscano alle finalità associative ed il cui apporto sia ritenuto vantaggioso per il raggiungimento degli scopi sociali. Gli associati affiliati devono essere presentati da tre associati effettivi e la loro ammissione approvata dal "Comitato di Gestione" il quale stabilirà, di volta in volta, l'importo della quota associativa.-

Il numero degli associati affiliati non potrà superare il limite del venti per cento degli associati effettivi.-

ART. 3) L'associazione non ha scopo di lucro.-

Suo scopo principale è l'organizzazione dell'attività di scuola, con principale interesse alla scuola per l'infanzia in favore dei figli degli associati in età prescolare.- Potrà estendersi anche ad attività post scolastica ed extra scolastica dei figli degli associati, anche di età superiore ai 6 anni.-

L'attività dell'Associazione consiste, infatti, nel garantire alle nuove generazioni una adeguata assistenza materiale e morale, promuovendo un'educazione armonica, inclusiva e

rispettosa dei valori universali stabiliti nella Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, secondo una visione cristiana della vita, in stretta collaborazione con la famiglia cui spetta, ovviamente, il diritto primario dell'educazione dei figli.-

L'Associazione ha anche la finalità di promuovere tutti i servizi di interesse sociale, culturale, formativo e ricreativo, comunque utili alla crescita, alla formazione, all'educazione delle nuove generazioni e di appoggio al singolo nucleo familiare; l'Associazione si propone altresì di curare la collaborazione con organismi associativi aventi scopi analoghi.-

ART. 4) L'accoglimento dei bambini di età prescolare inferiore ai tre anni è eccezionalmente consentito; la loro ammissione deve essere approvata dal "Comitato di Gestione" su parere vincolante del personale insegnante.-

L'accoglimento dei bambini portatori di handicap non è soggetto ad alcuna preclusione; sarà però regolato da una convenzione ad-hoc con il Comune di residenza.-

ART. 5) L'associazione ha sede in Novoledo di Villaverla in Via Palladio n° 151 presso l'immobile di proprietà della Parrocchia concesso in comodato all'associazione.-

L'assemblea ordinaria può tuttavia stabilire che sia indicata una sede amministrativa diversa da quella sociale.-

Le riunioni possono essere tenute anche in luogo diverso dalla sede sociale.-

ART. 6) Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea;-
- il "Comitato di Gestione" composto da n° 15 membri all'interno del quale sono eletti un Presidente, un Vice Presidente e un Segretario-Tesoriere;-
- un Collegio di tre Probiviri;-
- un Collegio di tre Revisori dei Conti.-

ART. 7) L'Assemblea è composta da tutti gli associati aventi diritto di voto; viene riunita in forma ordinaria almeno una volta all'anno ed in forma straordinaria ogni qual volta il Comitato di Gestione lo ritenga necessario o ne venga fatta richiesta scritta da almeno un quinto degli associati effettivi.-

L'Assemblea ordinaria delibera sull'approvazione dei rendiconti consuntivo e preventivo e provvede alla elezione delle cariche sociali; l'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto.-

L'Assemblea ordinaria e straordinaria deve essere convocata a mezzo di comunicazione a mano e/o in formato elettronico, con delega allegata,-

L'Assemblea degli associati nella forma ordinaria:

- a) elegge i membri del Comitato di Gestione, del Collegio dei Probiviri e del Collegio dei Revisori dei Conti di propria competenza;-



- b) delibera sul rendiconto preventivo e consuntivo;-
- c) esprime pareri sui programmi dell'attività educativa, sugli indirizzi didattici e sui contenuti degli stessi nel rispetto delle finalità dell'Associazione;-
- d) dà parere sugli indirizzi e sulle direttive generali dell'Associazione.-

L'Assemblea degli associati nella forma straordinaria:

- e) Delibera le modifiche allo Statuto ed al Regolamento.-

Per la validità dell'Assemblea ordinaria sarà necessaria la presenza dei 2/5 degli associati effettivi in prima convocazione e in seconda di almeno 1/5 degli associate effettivi. Per la validità delle delibere dell'assemblea ordinaria viene richiesta una maggioranza qualificata del 50 + 1% dei presenti.-

Per la validità dell'Assemblea straordinaria sarà necessaria la presenza di almeno la metà degli associati effettivi, tale assemblea può deliberare le modifiche allo statuto ed al regolamento con una maggioranza qualificata del 50 + 1% dei presenti.-

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Comitato di Gestione; in sua vece dal Vice Presidente; in mancanza di entrambi l'assemblea nomina il proprio Presidente. Il Presidente dell'Assemblea deve constatare il diritto del singolo a partecipare all' Assemblea.-

Delle riunioni di assemblea si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.-

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea con diritto di voto tutti gli associati iscritti alla data di convocazione.-

Ai fini del computo degli associati con diritto di voto si pone la corrispondenza 1:1 (uno a uno) tra numero di iscrizioni all'associazione e numero di voti. Ne segue che l'associato effettivo, sia esso un singolo genitore o un nucleo familiare ed indipendentemente che abbia uno o più figli frequentanti l'associazione, ha diritto di esprimere numero 1 (uno) voto o di conferire numero 1 (uno) delega.-

Il numero delle deleghe cumulabili da parte di uno degli associati non potrà essere superiore a tre.-

ART. 8) Il Comitato di Gestione è eletto ogni due anni.-

Esso è composto da sei membri di diritto e nove membri eletti.- I membri di diritto sono: il parroco pro tempore o un suo delegato, la coordinatrice dell'associazione, due insegnanti dell'infanzia riservando un posto ad una suora, un rappresentante del Comune di Villaverla per la durata dell'incarico conferitogli dal Comune, il Presidente Emerito o Past Presidente dell'associazione.-

Gli altri nove membri sono eletti dall'assemblea tra gli associati effettivi o affiliati, con indicazione di 6 posti ai genitori di figli iscritti all'infanzia e di 3 posti ai genitori di figli iscritti alle attività extra e post scolastiche promosse dall'associazione.-

Il Comitato di Gestione:

- delibera tutti i provvedimenti di carattere ordinario;-



- assume il personale, insegnante e non, necessario per lo svolgimento dell'attività di scuola dell'infanzia e delle altre attività extra e post scolastiche promosse dall'associazione;-
- redige il rendiconto preventivo e consuntivo, l'importo della quota associativa annuale per i soci effettivi e per quelli affiliati, fissa la retta mensile;-
- predispone il Regolamento interno della Scuola dell'Infanzia in ordine allo svolgimento delle varie attività didattiche, ricreative ed assistenziali: regolamento che dovrà però essere approvato dall' Assemblea;-
- elegge il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario-Tesoriere;-
- amministra il patrimonio dell'Associazione;-
- propone le modifiche dello Statuto;-
- decide in prima istanza sull'ammissione dei soci affiliati e di quelli effettivi residenti in Caldogno e di altri comuni limitrofi.-

Il Comitato di Gestione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e delibera a maggioranza dei voti dei presenti. In caso di parità il voto del Presidente conterà il doppio.-

Il Comitato può delegare, in tutto od in parte, le sue funzioni per atti e periodi determinati al Presidente o ad uno dei suoi membri.-

Tutte le deliberazioni consiliari devono essere iscritte in un apposito libro-verbale.-

ART. 9) Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione, ha la firma sociale, presiede il Comitato di Gestione e in caso di urgenza esercita i poteri del Comitato di Gestione richiedendo poi la ratifica al medesimo.-

ART. 10) Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di indisponibilità dello stesso; in tal caso ha ovviamente la rappresentanza legale dell'Associazione.-

ART. 11) Il Segretario — Tesoriere organizza con potestà di sub-delega le riunioni del Comitato di Gestione e l'attività degli organi sociali; mantiene i contatti e le relazioni con i terzi, coordina le diverse iniziative affidate ai vari consiglieri.-

E' depositario della cassa dell'Associazione, ne tiene i documenti contabili e provvede ai rimborsi delle spese sostenute per l'Associazione, previa autorizzazione del Presidente.-

ART. 12) Il Collegio dei Probiviri è eletto dall'Assemblea in numero di tre scelti anche fra le persone non associate di riconosciuto prestigio. Il Collegio dei Probiviri resta in carica a tempo indeterminato.-

Il Collegio dei Probiviri ha il compito di decidere in grado d'appello sulle decisioni del Comitato di Gestione relative all'ammissione degli associati, nonché di decidere, inappellabilmente e con dispensa da ogni formalità di procedura, su eventuali conflitti tra l'Associazione e gli associati o tra gli associati stessi.-



ART. 13) Il Collegio dei Revisori di Conti si compone di tre membri; tra questi di diritto uno viene nominato dal Consiglio Pastorale della Unità Pastorale di Novoledo e Villaverla ed uno dall'Amministrazione Comunale di Villaverla, il terzo viene eletto dall'Assemblea degli associati.-

I Revisori hanno il compito di esercitare un'attività di controllo sull'amministrazione sociale e di accertare la regolare tenuta della contabilità e la consistenza di cassa con riscontri preventivi alla presentazione del bilancio annuale.-

Il Collegio dei Revisori a fine gestione sottoscrive il bilancio e fa sullo stesso la propria relazione all'Assemblea.-.

Il Collegio dei Revisori dei Conti resta in carica a tempo indeterminato.-

ART. 14) Le entrate dell'Associazione sono costituite:

a) dalle quote associative;-

b) dai contributi ed erogazioni (es. lasciti testamentari e/o donazioni) di associati, di privati e/o di enti anche pubblici;-

c) dagli eventuali proventi derivanti dallo svolgimento delle attività sociali o da altre iniziative proprie dell'Associazione.-

Le quote degli associati saranno stabilite di anno in anno dal Comitato di Gestione.-

Le quote degli associati saranno parimenti stabilite di volta in volta dal Comitato di Gestione il quale potrà fissarle in misura diversa tra loro e in rapporto alle quote dei soci effettivi.-

Il patrimonio sociale è costituito:

a) dai beni immobili e mobili che venissero acquisiti dall'Associazione per donazione, liberalità e lasciti testamentari e/o acquisto;-

b) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze del bilancio.-

ART. 15) L'esercizio sociale è annuale e si chiude al 31 Dicembre di ogni anno; entro quattro mesi da essa data il rendiconto dovrà essere sottoposto all'approvazione dell'Assemblea.-
L'esercizio sociale riflette l'andamento dell'Associazione nella sua totalità, a latere il Comitato di Gestione si impegna a tenere una gestione separata dei vari servizi per avere un risultato economico parziale di ciascuna attività proposta.-

ART. 16) L'Associazione si estinguerà qualora gli associati si riducessero a meno di nove o risultasse impossibile il conseguimento dei fini sociali; l'eventuale residuo sarà devoluto ad Enti di beneficenza aventi analogo scopo sociale.-

ART. 17) Per quanto non previsto dal presente Statuto si fa rinvio alle norme del Codice Civile in materia di Associazioni non riconosciute.-

ART. 18) L'adesione all'Associazione "Scuola Regina Pacis" implica un'accettazione incondizionata di tutte le norme statutarie al fine di cooperare con lealtà al conseguimento delle finalità da questa enunciate.-.



[Handwritten signature]